

PERSONA E IMPRESA NEL DIRITTO DEL LAVORO

di Roberto Pessi

SOMMARIO: 1. Diritto del lavoro e trasformazioni economiche. – 2. Persona e diritto del lavoro. – 3. Economia e diritto del lavoro. – 4. I motivi di un dialogo. – 5. Razionalità e valori. – 6. *Welfare* e occupazione. – 7. Subordinazione e assetti protettivi. – 8. Apparato regolativo ed equità. – 9. *Capabilities* ed eguaglianza. – 10. *Insiders* e *outsiders*. – 11. Asimmetria informativa e disparità di potere. – 12. Impresa e persona. – 13. Costi di transazione e redistribuzione dei diritti. – 14. Inderogabilità ed autonomia assistita. – 15. Globalizzazione e diritti sociali. – 16. Bilanciamento dei valori ed equilibrio sociale.

1. *Diritto del lavoro e trasformazioni economiche*

Le riflessioni sull'essere e il dover essere del diritto del lavoro in questa fase di trasformazione accelerata e confusa impongono di abbandonare la propensione a centrare ogni approccio ricostruttivo sul lavoro e sul mercato e suggeriscono di assumere una prospettiva di analisi che consideri tutte le altre componenti del sistema (impresa, mercati, istituzioni nazionali, comunitarie, sovranazionali) per operare sintesi che considerino oltre agli elementi valoriali quelli a più stretta valenza economica.

Osserva Treu (2000, 467 ss.) come sia possibile, in proposito, lavorare su di un'ipotesi di fondo sufficientemente consolidata, secondo la quale i numerosi "epicentri della crisi-trasformazione" vengono a polarizzarsi intorno "a due fuochi", il primo relativo alle componenti "oggettive" del sistema economico (il lavoro nelle sue diversificazioni e l'impresa nelle sue forme organizzative), il secondo riferito ai mercati ed alle regolazioni (e quindi, anche, alle fonti normative ed alle istituzioni). Su queste aree hanno operato in modo combinato (seppur con diversa incidenza) i due più importanti fattori di trasformazione (e, conseguentemente, di crisi), cioè il progresso tecnologico (o meglio la sua esponenziale accelerazione, anche in ragione dell'avvento della comunicazione informatica) e la globalizzazione (con la mondializzazione dei mercati e la connessa ineffettività degli assetti regolativi nazionali e perfino comunitari).

Quello che viene messo in discussione è, da subito e prepotentemente, la centralità del lavoro come si era radicata nel secolo del fordismo; l'analisi empirica non può non prendere atto che centrale diviene il mercato nella ricostruzione degli economisti neoclassici,

laddove la stessa lettura positiva degli interventi eteroregolativi operata dagli istituzionalisti (anche per la protezione del fattore lavoro) si scontra con la constatazione della crescente ineffettività di tali apporti correttivi, piegati dalla dimensione globale dei fenomeni che sembra accantonare lo stesso apprezzamento dei costi di transazione.

Per tornare alla razionalità assiologica ed alla razionalità strumentale di Max Weber (Perulli 2005, 1) sembra necessario interrogarsi sulla stessa opzione dei valori assegnati alla prima, riconsiderando, anzitutto, l'impresa, che dai giuslavoristi è sempre stata ritenuta estranea al lavoro ed al suo apparato protettivo (se non come contropotere da riequilibrare), per apprezzarne il suo connotarsi come agente economico complesso e diversificato, nonché ancora il suo essere generatore dello stesso realizzarsi del prestatore d'opera come persona.

2. *Persona e diritto del lavoro*

Diceva Matteo Dell'Olio, ricordando il pensiero del Maestro (1997, 18 ss.), che “il principio unitario del diritto del lavoro” che utilizza norme di diritto privato e pubblico ed “amalgama” strutture regolative profondamente diverse è il suo “cospirare in un unico fine, la salvezza della libertà, anzi della stessa personalità del lavoratore” (Santoro Passarelli F. 1948, 247; 1961, 1069).

Ed ancora Dell'Olio sottolineava: “persona e non già solo individuo: onde alla dimensione individuale della libertà, espressa nel contratto di lavoro, si sovrappone quella dell'autonomia collettiva, anzi del suo essere autonomia privata”, anche per quella sua capacità di operare “*ultra partes*” e per quel suo ispirarsi al principio democratico di maggioranza.

Ma può esistere questa libertà, può realizzarsi questa persona senza l'impresa, laddove è venuto meno il modello fordista che ha portato i giuristi a guardare alla fabbrica solo come ad un “contenitore del lavoro” (Treu)?

Insegna Mattia Persiani che le radici del diritto del lavoro “affondano nel terreno del conflitto industriale determinato dal modello di produzione capitalistica che contrappone inevitabilmente chi detiene i mezzi di produzione a chi vive della produzione” (Persiani 2004, 89 ss.).

Ma ancora sottolinea come, proprio a fronte dei nuovi epicentri della crisi-trasformazione indotti dalle nuove tecnologie e dalla globalizzazione, si sia aperta una nuova stagione del diritto del lavoro che “deve, ormai, tenere conto del riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica”, il quale comporta “l'accettazione di un

sistema di economia di mercato” e quindi impone al giurista una sintesi di razionalità tra i valori della persona ed i valori dell’economia.

3. *Economia e diritto del lavoro*

Si torna ad un tema che si impone nel dibattito dei giuslavoristi, sul quale richiamo il bel Convegno della Fondazione Malagugini del 2001 su “I diritti del lavoro e le pretese dell’economia” ed, in particolare, la relazione di Del Punta “L’economia e le ragioni del diritto del lavoro” (DLRI, 2001, 3); nonché ricordo gli importanti contributi di Ichino (1994; 1996; 2005; 2006).

Il tema è nella sua essenza un tema metodologico, perché mette in contatto posizioni teoriche del diritto del lavoro e della *labour economics*, operando un confronto sinergico proficuo per i rispettivi ambiti di ricerca. Esso impone, peraltro, in via preliminare, l’esplicazione del rapporto che si ritiene debba intercorrere tra economia e diritto del lavoro.

La negazione del dialogo tra diritto ed economia che accomuna molti giuslavoristi trova la sua prima motivazione nel ripudio finanche dell’ipotesi di accettare una dialettica con una scienza, che ha come scopo fondamentale la massimizzazione dell’efficienza nell’allocazione di risorse, assunte per definizione come scarse, nonché, ancor più, che al suo interno contiene elaborazioni teoriche che assumono come *first best* il libero mercato. Sono, spesso, gli stessi giuristi che contestano come eterodosso il richiamo al bilanciamento dei valori costituzionali avanzato da Mattia Persiani per coniugare il valore persona per la protezione del lavoro ed il valore impresa (ed efficienza dell’impresa) per la produzione di reddito e di occupazione.

Ma, come osserva Riccardo Del Punta, il diritto del lavoro si è sempre caratterizzato per una dialettica costante tra i valori e le norme, tanto da poter essere riportato “alla categoria weberiana del diritto materiale, espressione della razionalità rispetto al valore”. Ne discende che l’apertura cognitiva verso l’esterno appartiene allo statuto assiologico della materia chiamata, appunto, a razionalizzare eticamente i valori prodotti dalla società e dalle scienze che ne elaborano il processo genetico.

4. *I motivi di un dialogo*

Si è detto che se le nostre democrazie sono sopravvissute ed anzi si sono consolidate, lo devono anche alla capacità del diritto del lavoro di aver assecondato il progresso economico (come confermano tutti gli indicatori macro) e quello di industrializzazione sostenuto dalle politiche keynesiane d'intervento statale, favorendo il diffondersi del benessere sociale e di una più equa distribuzione della ricchezza (Romagnoli).

Ma se questo percorso è stato compiuto è perché il diritto del lavoro non ha mai rivendicato una sua autosufficienza positivista, ma si è fatto artefice del superamento del diritto formale ottocentesco proprio attraverso una intensa dialettica con le scienze sociali, prima tra tutte quelle economiche.

Del resto, gli studi sulla "regolazione", diretti ad indagare le ragioni che portano a bilanciare "il fine dell'efficienza con gli obiettivi sociali che legislatori, partiti politici ed esperti ritengono appropriati" (Baldwin, Cave 1999, 329), evidenziano che l'aumento della regolazione nel diritto del lavoro, ben oltre gli *standards* minimi protettivi ("*floor of rights*"), sia stato utile insieme al processo sociale ed all'efficienza economica (Deakin, Seegers, Van Den Bergh 1999).

Per questi Autori le libertà economiche sostanziali sono "forme istituzionali di *capability*" in quanto estendono i diritti sociali fondamentali molto al di là dei limiti imposti dalla dottrina minimalista di Hayek (Deakin, Wilkinson 2000, 317 ss).

Proprio il richiamo alle logiche economiche sembra così allontanare il pessimismo di Kahn-Freund secondo cui, nella globalizzazione, di fronte ad una gestione effettiva dell'attività economica che né il Governo dello Stato né il potere sindacale riescono a controbilanciare "l'intero fondamento del nostro pensiero sulle relazioni industriali e sul diritto sindacale è distrutto" (Kahn-Freund 1972, 351 ss).

Proprio le scienze economiche, invece, consolidano l'ottimismo di Lord Wedderburn (2002, 1), di Bob Hepple (2003, 27), nonché, forse sorprendentemente, quello di Umberto Romagnoli (2003, 569 ss.), nella convinzione che "l'indeterminatezza delle fonti regolative e delle prassi applicative finirà per accelerare la formazione di un diritto del lavoro globale ad opera, in prevalenza, degli stessi attori del mercato e della vita economica".

5. Razionalità e valori

La "disintegrazione produttiva" del discorso lavoristico (Collins 1997, 295) è l'occasione, dunque, di un rafforzamento d'identità che passa nella riconsiderazione dell'attualità dei suoi stessi valori fondanti

secondo il paradigma della razionalità, che rispetto al valore incorpora una valutazione di scopo ovvero di congruenza tra mezzi e fini, necessariamente e contestualmente etica, ma insieme economica.

Orbene sottoporre a verifica la razionalità regolativa del diritto del lavoro vuol dire, anzitutto, saggiare la compatibilità del suo sistema regolativo con l'efficienza del sistema economico, perché quest'ultima è precondizione per la tutela di quei diritti che comportano un effetto redistributivo di ricchezza e per il suo dimensionarsi.

Questa verifica di razionalità impone una dialettica costante con le scienze economiche e con quelle sociali, per conoscere gli effetti reali delle scelte regolative ed accertare la loro congruità o incongruità allo scopo per cui sono state operate.

D'altro canto, la complessità dei fenomeni regolati che con il *welfare* insistono sui diritti sociali e di cittadinanza in genere, impone "una razionalità non solo strategica ma plurale", capace di orientare il proprio agire, in coerenza all'insegnamento di Weber, "secondo scopi concorrenti e contrastanti in maniera tale da soddisfarli secondo un principio di utilità marginale" (Perulli). Qui si innestano le aperture cognitive alle scienze economiche; e si innestano i giudizi di razionalità a scansione parametrica. Il contesto del diritto del lavoro sembra così caratterizzato, come osserva Persiani, "da due conflitti: uno è quello tra l'interesse di chi lavora e la razionalità della produzione e l'altro è quello, determinato dalla scarsità di occupazione, tra l'interesse di chi lavora e l'interesse di chi cerca lavoro e non lo trova" (Persiani 2004, 98).

6. *Welfare e occupazione*

Osservava, al riguardo, Dell'Olio che la centralità dell'apparato protettivo della "merce lavoro" è tutta nell' "occupazione", perché è questo l'oggetto di un diritto di cui la Costituzione impegna la Repubblica, cioè l'intero sistema normativo, istituzionale, economico a promuovere le condizioni di effettività" (2002, 171).

Ma perché questa tutela si realizzi è necessaria la presenza di un'offerta idonea a bilanciare la domanda; e se per la stessa non sembrano evocabili i temi della flessibilità salariale in quanto sussiste la garanzia costituzionale della proporzionalità e della sufficienza della retribuzione, la prospettiva liberalista di Hayek assume rilevanza, laddove all'anelasticità del salario (rafforzata dall'autonomia collettiva, ma anche, sotto il profilo economico, dai costi di sostituzione) corrisponde la significatività del costo del lavoro (e la sua conseguente complementarietà al tasso di occupazione) "sotto il profilo della sua

sopportabilità nel ciclo produttivo” e della concorrenzialità del fattore lavoro con altri fattori, nonché della competitività (e quindi della sopravvivenza) delle imprese come generatrici di offerta adeguata (Dell’Olio).

Del resto, il diritto del lavoro si legittima nella misura in cui determina conseguenze sociali effettive, costantemente correggendo gli errori di approccio (Teubner 1987), nella tutela di diritti che vivono e si fanno assoluti solo allorquando ne è possibile la loro realizzazione (Keynes 1968, 273).

In conclusione, per sottoporre ad un adeguato vaglio di razionalità il diritto del lavoro dobbiamo necessariamente verificare se l’attuale assetto regolativo tiene rispetto alle esigenze dell’efficienza economica; o, se si preferisce, da altra angolazione, se il miglior modo per tutelare la persona, che è implicata nel rapporto di lavoro, e per garantire il valore costituzionale primario del diritto all’occupazione sia rappresentato dall’assetto regolativo esistente.

7. Subordinazione e assetti protettivi

Max Weber osserva che “la razionalità assiologica è sempre irrazionale e lo è quanto più eleva a valore assoluto il valore in vista del quale è orientato l’agire” (Weber 1981, 22 ss.).

Ciò che viene in gioco, allora, è la scelta dei fini. Nell’ordine assiologico si abbandona la dimensione dell’essere per quella del dover essere; l’etica si fa razionalità assumendo a riferimento i concetti classici di “bene” e/o di “giusto”.

Il diritto del lavoro intrattiene rapporti complessi e problematici con le dimensioni della razionalità, sia quella strumentale che quella assiologica. Un primo profilo problematico investe la razionalità di un assetto regolativo tutto strutturato sulla tutela del lavoro subordinato.

Ha sottolineato incisivamente Mario Grandi le ragioni che hanno condotto a questo assetto regolativo; il rilievo cioè che “se la personalità dell’attività esecutiva della prestazione è qualifica essenziale del *facere* dedotto a termine oggettivo dello scambio, l’implicazione della persona nell’adempimento assume il valore di un requisito costitutivo del vincolo di subordinazione al potere del soggetto organizzatore della prestazione” (1998, 309).

Anche la riconduzione alla “posizione attiva” del lavoratore operata da Persiani (1966, 28) non esclude, infatti, la soggezione della persona al potere di conformazione del soggetto organizzatore del processo produttivo. E’ proprio, dunque, la compromissione della

persona nel vincolo di subordinazione che sta a fondamento dell'apparato protettivo costituito con la finalizzazione della tutela della libertà e della dignità della persona.

Ne discende quello che Dell'Olio definisce il “vero teorema” costituzionale secondo cui siccome il rapporto di lavoro “è il solo a porre, sia pure per necessità istituzionale, un soggetto alle dipendenze di un altro” (Santoro Passarelli F. 1995, 17), tutto il diritto del lavoro si caratterizza (ma anche si identifica) per la sua funzione di tutela della libertà e della stessa personalità umana del lavoratore “appunto subordinato”.

8. Apparato regolativi ed equità

Proprio le tematiche del mercato del lavoro, dell'occupazione, dell'occupabilità evocate da Dell'Olio in altro saggio prima richiamato (2002) sembrano imporre una riflessione sull'attualità del teorema.

L'esigenza della riconsiderazione di questo principio fondante a connotazione immutabile è confermata, del resto, dal rilievo che la normativa del rapporto individuale è stata investita da un accentuato processo di diversificazione (con sostanziale accantonamento dell'unitario disegno delle origini) ed insieme dalla prudente propensione all'estensione di specifiche discipline protettive, anche connotate dall'inderogabilità, a quelle aree del lavoro autonomo caratterizzate da una situazione di debolezza contrattuale e sociale.

D'altro canto, l'esclusione del lavoro autonomo dallo statuto protettivo “se appare giustificata per quanto attiene alle forme classiche di lavoro indipendente” appare “del tutto inattuale per quanto attiene alle modalità del lavoro autonomo di nuova generazione” (Perulli 2005).

In questa prospettiva, il vaglio di razionalità assiologica, necessariamente ancorato ai valori costituzionali, segnala una distonia con l'indicazione dell'art. 35 Cost. che impone la protezione del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni” (Perulli 2005, 4).

L'inadeguatezza della rigorosa dicotomia codicistica, come sottolinea Persiani, impone, quindi, di riconsiderare il fine ed i mezzi, assumendo l'obiettivo di garantire una protezione appropriata a qualsiasi lavoro “economicamente dipendente”, ancorché giuridicamente “non subordinato” (Persiani 2004, 97).

9. Capabilities ed eguaglianza

La complementarità tra apparato protettivo ed occupazione è, del resto, intuibile, seppur non dimostrata su basi empiriche quanto alla rilevanza degli effetti prodotti. E, del resto, essa produce conseguenze anche sul processo qualificatorio, perché “quando il lavoro subordinato è condizione per l’accesso ad un alto livello di sicurezza sociale, il pensiero della protezione del lavoratore ha prevalso sul problema della sua qualificazione giuridica, e il giudice ha avuto la tendenza ad ampliare i confini del lavoro subordinato” (Supiot 2000, 222).

Si evidenzia la necessità di una rifocalizzazione del diritto del lavoro che investa la sua razionalità assiologica proprio con il richiamo al principio di eguaglianza, rispetto al quale, esemplificativamente, Perulli evoca la teoria della giustizia di Rawls, che propone una dimostrazione razionale dei sentimenti di legittimità e di illegittimità suscitati da una situazione di ineguaglianza; e, conseguentemente, interessa la sua razionalità strumentale per accertare se l’assetto regolativo è coerente alla protezione del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”, nonché se l’insieme delle risorse utilizzate per la protezione abbiano un’allocazione efficiente in un contesto che deve necessariamente investire anche la previdenza e la sicurezza sociale.

D’altra parte, il diritto del lavoro non può interessarsi solo della disoccupazione, ma deve guardare alla povertà ed alla disuguaglianza. Sottolinea Hepple come si discuta molto tra gli economisti circa le conseguenze che la globalizzazione ha su entrambe. Quando si elabora il concetto di povertà si tende a riferirsi a soggetti che sono al di sotto di una soglia *standard* (ora assunta in termini assoluti, ora costruita in termini relativi in relazione ai mezzi adeguati di vita in uno specifico contesto sociale); ma la povertà può essere anche intesa “come mancanza delle basilari *capabilities*, piuttosto che come scarsità di reddito” (Sen 2000).

Questa accezione di povertà riporta per altra via alla disoccupazione ed alla incapacità dei sistemi di sicurezza sociale di porre rimedio al fenomeno se non in termini temporalmente limitati e prevalentemente con interventi di reddito sostitutivo; favorendo così “effetti debilitativi di larga portata sulla libertà del singolo, sulla sua capacità di iniziativa e sulla sua professionalità” e contribuendo alla sua “esclusione sociale” (Sen 2000, 20 ss.).

Ma se il tema resta quello dell’occupabilità (Wedderburn 2002, 9), esso resta ancorato all’eguaglianza delle opportunità; e, del resto, l’etica del diritto del lavoro è appunto quella dell’eguaglianza. Se con Hepple il concetto di eguaglianza può essere elusivo (di cosa? di chi?), sembra corretto ritenere con Sen che l’eguaglianza non possa riferirsi soltanto al reddito o alle risorse, ma debba essere, anzitutto, “l’eguaglianza di

capabilities”. Ma allora la nostra misurazione della disuguaglianza riguarderà non solo i redditi, ma più ampiamente le possibilità di ricercare un impiego o una carriera di propria scelta, la libertà di associazione e di azione, il diritto di partecipare ai processi decisionali in campo economico e politico, i diritti sociali in genere, di cui è emersione la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

“Il concetto di diritto del lavoro che aveva Sinzheimer è troppo ristretto per raggiungere questo obiettivo. E’ essenzialmente limitato al rapporto tra lavoratori subordinati e datori di lavoro. Non ricomprende il più ampio universo dei disoccupati, dei semioccupati, dei lavoratori poveri (*working poor*) e dei piccoli produttori indipendenti esistente sia nell’economia formale che in quella informale” (Hepple 2003, 32).

10. *Insiders e outsiders*

La riflessione conduce alla problematica degli *insider-outsider* che tanto ha scosso il dibattito giuslavoristico (ma anche il processo di concertazione sociale).

D’altra parte notava Matteo Dell’Olio che l’occupazione può essere in sé un profilo “superficiale” del sistema; ma può essere “a sua volta d’attacco, con il limite, e il rischio, che gli interventi solo su di essa, oltre a porre problemi di scelta, e di equilibrio, tra le varie fasce di aspiranti, a volta a volta, a conservarla, recuperarla, ottenerla, migliorarla, possono risultare «sintomatici», e perciò inutili, dilatori, di mascheramento o impedimento a crisi involutive ma perfino evolutive” (2002, 173).

E’ noto che la teoria degli *insider-outsider* (Lindbeck, Snower 1988), portata all’attenzione dei giuslavoristi da Pietro Ichino, è stata traslata nel contesto italiano enfatizzando profili che non attengono al suo nucleo centrale; in particolare, il preteso ruolo disfunzionale per il raggiungimento spontaneo del mercato che sarebbe attribuibile all’esistenza di una disciplina limitativa dei licenziamenti.

Sottolinea, al riguardo, Riccardo Del Punta che, invece, il cuore del modello è la rigidità salariale per cui, se essa si produce in ragione di altri fattori normativi-istituzionali, l’eliminazione dell’apparato protettivo contro i licenziamenti privi di giustificazione necessaria non sembra idonea a produrre effetti, neppure marginali, in termini di contrasto con la disoccupazione.

Ed, infatti, Lindbeck e Snower riconducono la rigidità salariale alla circostanza che gli *insiders* hanno la capacità di acquisire e conservare livelli salariali più elevati di quelli che gli *outsiders* sarebbero disposti ad

accettare per fare ingresso nel mercato del lavoro (e che corrisponderebbero ai salari di equilibrio del mercato del lavoro), in ragione dei costi di sostituzione che graverebbero sul datore di lavoro (selezione del personale, formazione professionale per i nuovi, oneri di risoluzione del rapporto per i vecchi).

Orbene, il modello neoclassico legato alla rilevazione di un interesse contrapposto tra *insiders* e *outsiders* e quello dell'*efficiency wages* spiegano sufficientemente la rigidità verso il basso dei livelli retributivi anche indipendentemente dagli interventi autoregolativi dell'ordinamento e, persino, indipendentemente dagli interventi delle coalizioni e della contrattazione collettiva.

La stessa evidenza empirica non è stata in grado di pervenire alla conclusione che si verificano effetti negativi sull'occupazione per effetto dell'esistenza di discipline che prevedano un salario minimo (Dolado, Kramarz, Machin, Manning, Margolis, Teuling 1996, 317 ss.) o che limitino il potere di recesso dell'imprenditore (Nickell 1997, 55 ss.; più perplesso Siebert 1997, 37 ss.).

D'altra parte, se Riccardo Del Punta, provocatoriamente, si dice disponibile a discutere le tesi fantasiose sostenute da Epstein, secondo cui la libertà di recesso "giova anche al lavoratore, e non al disoccupato, ma persino a quello che è già parte di un contratto di lavoro" (Epstein 1984, 947), forse diversa attenzione dovrebbe portarsi a quei modelli neoclassici che ritengono sussista un interesse condiviso tra *insiders* e *outsiders* ad un assetto regolativo che sia idoneo a coordinare i loro comportamenti sul mercato.

Sotto questo profilo ritengo ingiustificate anche le critiche ad Andrea e Pietro Ichino, laddove, con riferimento alla problematica della stabilità reale e della stabilità obbligatoria, osservano come anche se una riforma della disciplina non avesse l'effetto di un incremento assoluto dell'occupazione, essa determinerebbe un aumento del *turn over* da valutarsi come socialmente positivo e coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 4 (Ichino, Ichino 1994, 459 ss.).

Se, infatti, è comprensibile non condividere la conclusione, dovendosi ritenere troppo elevati i costi sociali di un conflitto che realizzi l' "eguaglianza nell'insicurezza" (Romagnoli 1997, 533), la riflessione, peraltro, segnala, a fronte dell'irrobustirsi dell'apparato protettivo degli *insiders*, una limitazione delle opportunità degli *outsiders*, che contrastano l'esclusione sociale con l'alternanza tra lavoro flessibile, precariato e lavoro sommerso.

11. *Asimmetria informativa e disparità di potere*

Torna qui la suggestione di Sen sulle *capability*, cioè sulla libertà sostanziale di valorizzare la propria dotazione di risorse per garantirsi l'autosufficienza come persona ed agente economico con i connessi benefici in termini di ricchezza prodotta e di equità sociale (Deakin, Wilkinson 2000, 49 ss.).

In questa prospettiva il modello del monopsonio nelle sue due articolazioni di monopsonio strutturale (corrispondente alle condizioni originarie del mercato del lavoro) e del monopsonio dinamico (che esprime un mercato del lavoro maturo), segnalando le distorsioni derivanti dall'asimmetria informativa, consente di comprendere le ragioni economiche che sono alla base della introduzione di *standard* minimi di trattamento dei lavoratori (espressivi di un interesse condiviso tra *insiders* ed *outsiders*), nonché la necessità di nuove politiche del lavoro di promozione dell'*employability* dei lavoratori inoccupati.

Qui le posizioni di Del Punta ed Ichino coincidono in modo confortante. Anche per Del Punta "il miglioramento della posizione del lavoratore sul mercato del lavoro (in termini di informazione, formazione, mobilità, tutela previdenziale per i periodi di non lavoro, ecc.) è un obiettivo centrale di una moderna politica del lavoro". Ed osserva ancora come questo sia "l'aspetto più fecondo ed interessante della riflessione di Ichino", quello cioè che correla l'efficacia di queste politiche al rafforzamento del potere contrattuale del lavoratore, realizzando il "presupposto di operazioni di accentramento "mirato" delle maglie dell'inderogabilità".

Resta, certo, nella scienza economica una sottovalutazione della "disparità di potere", che è dato diverso ed ulteriore rispetto a quello dell'asimmetria informativa. E' giusto, quindi, l'auspicio di Del Punta di un dialogo più aperto che imponga al giuslavorista di comprendere che il lavoratore è un individuo capace di una sua autonoma scelta razionale ed all'economista di acquisire la convinzione che tale capacità di scelta è solo virtuale nella misura in cui si esercita in una situazione di soggezione.

Ma qui, ancora una volta, la coincidenza con il pensiero di Ichino sembra pressoché assoluta. Infatti, Ichino ricava dal modello di monopsonio dinamico il corollario costitutivo della nozione di dipendenza economica; una nozione che "può svolgere un ruolo importantissimo negli sviluppi prossimi della nostra materia, aiutandoci a definire la nuova fattispecie di riferimento dell'intero diritto del lavoro" e che sul piano del diritto comunitario "può già oggi essere considerata come fattispecie di riferimento fondamentale".

Risuona il richiamo di Hepple al tentativo di “cercare un nuovo concetto di lavoro non ristretto al lavoro subordinato, ma ricomprensivo anche quello autonomo retribuito”; e, del resto, “privilegiare il lavoro retribuito rispetto al lavoro di cura familiare è oggetto di critica da parte di studiosi che lo ritengono incompatibile con l’uguaglianza in genere”.

12. *Impresa e persona*

Centrale in questo contesto argomentativo diviene la dialettica tra mercato ed istituzioni che lo regolano, al fine di operare una sintesi equilibrata tra efficienza e protezione sociale.

E’ il nuovo approccio del primo istituzionalismo che prende atto (per razionalizzare il dialogo tra diritto ed efficientamento dell’economia) del dispiegarsi di un’attività regolativa a fini di liberazione, protezione ed espansione dell’azione individuale, cioè di un’ “azione collettiva” che è poi quell’insieme variegato di regole scritte e non scritte, provenienti dalla legge, dall’autonomia collettiva, dalla giurisprudenza, dalla prassi che orientano e/o condizionano le condotte in modo diretto e vincolante o indiretto; e che per il diritto del lavoro, con l’incisività assicurata dalla inderogabilità e dall’efficacia sostitutiva, riequilibrano i poteri nel rapporto tra il detentore dei mezzi di produzione ed il lavoratore persona che offre sul mercato solo le sue energie lavorative (Samuels 1988).

E’ questo l’approccio di Veblen e Commons, che poi si ritrova nelle opere dei neo-istituzionalisti come Coase e Williamson. La scienza economica viene finalizzata non alla ricerca di meccanismi di equilibrio, ma alla costruzione di modelli esplicativi dei diversi assetti istituzionali, dell’azione dei gruppi di interesse al loro interno e del connesso articolarsi dei poteri; ciò con l’obiettivo di prospettare interventi correttivi per la massimizzazione del “valore sociale” (Ramstad 1993, 173).

E’ in questo contesto che matura la presa d’atto dell’esistenza dell’impresa e della rilevanza delle forme organizzative. Secondo Coase l’impegno esiste perché le transazioni di mercato hanno un costo; se tutte le transazioni potessero aver luogo senza costi, ogni relazione sociale avrebbe la natura di una relazione di mercato e non si avrebbe né organizzazione né autorità. L’impresa, dunque, non è una mera funzione della produzione, ma una struttura di governo dei fattori di produzione (Coase 1995).

Tra i due saggi di Coase del 1937 e del 1960 il diritto del lavoro italiano passava dalla codificazione dell’impresa gerarchica e del lavoro

operaio alla costituzionalizzazione dei diritti dei lavoratori ed, insieme, della libertà di iniziativa economica. Il lungo processo di riequilibrio dei poteri nel rapporto per via di interventi legali e di azione sindacale, nonché la successiva legislazione dell'emergenza e l'avvio di una concertazione ad esplicita finalità di politica dei redditi realizzano un nuovo diritto del lavoro funzionalizzato al governo dell'economia.

Il dialogo tra scienza economica e scienza giuridica si fa necessitato. Deakin e Wilkinson si richiamano al teorema di Coase per sostenere che la regolazione legale non conduce necessariamente a risultati di inefficienza, purché l'uso delle risorse, sulle quali i diritti inizialmente incidono, possa essere rinegoziato, riaprendo il tema della inderogabilità e della sua permeabilità all'autonomia collettiva (Deakin, Wilkinson 1999, 587 ss.).

In realtà Coase resta un liberista che immagina la funzione del sistema giuridico come rivolta a ridurre il più possibile i costi di transazione, facilitando la redistribuzione dei diritti. Egli, tuttavia, assume che le complessità ordinamentali possano rendere opportuno che una regolazione eteronoma e inderogabile possa sostituirsi ad una relazione di mercato nel coordinare l'agire congiunto di soggetti sociali; in altre parole "non c'è ragione perché, in certe occasioni, la regolazione governativa non debba portare ad incrementi di efficienza del sistema economico" (Coase 1995, 221).

Resta il tema dell'inderogabilità, che acutamente Riccardo Del Punta individua come centrale nella dialettica con il pensiero giuridico neo-istituzionalista. In un contesto tutto centrato sull'inderogabilità, infatti, la rinegoziazione teorizzata da Coase non può determinarsi, se non marginalmente. Se sotto questo profilo il diritto del lavoro genera inefficienza vi è più di una ragione per ripensare ad Antonio Vallebona ed alla sua autonomia assistita.

13. *Costi di transazione e redistribuzione dei diritti*

D'altro canto, lo stesso pensiero economico, seppur con contributi eterodossi, osserva come nell'attuale contesto segnato da una rivoluzione tecnologica a velocità accentuata non esiste un'equazione tra riduzione dell'apparato protettivo *standard* ed efficientamento del mercato (Pagano 1991, 315).

Anzi, perché la riduzione dei costi di transazione di Coase sia più efficace, è preferibile che la relazione contrattuale si svolga in un contesto caratterizzato da una ragionevole aspettativa di comportamenti non opportunistici dell'altro contraente. Ciò comporta la positività

dell'introduzione di regole finalizzate alla prevenzione degli abusi imprenditoriali ed a tutelare la dignità del lavoratore, nonché anche l'utilità di una organizzazione sindacale come causale di collegamento tra impresa e lavoro e di meccanismi arbitrali funzionali alla soluzione delle controversie (Williamson 1987).

Vi sono tutte le condizioni per un dialogo produttivo di risultati tra economia e diritto del lavoro. Del resto, per Coase, oggetto dello scambio sono diritti e non beni, per cui "il sistema giuridico ha un profondo effetto sul funzionamento del sistema economico e, per certi versi, si può dire che lo controlli" (Coase 1995, 339).

Siamo alla nuova stagione del diritto del lavoro di cui parla Mattia Persiani che "deve, oramai, tener conto del riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica". Quel riconoscimento comporta "l'accettazione di un sistema di economia di mercato con la conseguenza che anche l'impresa è un valore costituzionale, sebbene è un valore economico".

E' un salto di qualità. L'impresa non è soltanto luogo di produzione del profitto capitalistico, ma è anche oggetto di attese sociali (tra cui creare e garantire occupazione), divenendo così strumento per la realizzazione dei valori della persona. Proprio per soddisfare queste attese l'impresa deve produrre ricchezza e, quindi, dovendosi "confrontare con il mercato, deve necessariamente perseguire obiettivi di efficienza e produttività" (Persiani 2004, 91).

Si apre un nuovo sincretismo teorico tra economia e diritto del lavoro; si fa strada nel pensiero economico la presa d'atto che il mercato è anche il prodotto delle istituzioni che lo regolano e che non possono non regolarlo, e che in determinati assetti ordinamentali la regolazione diretta del rapporto di lavoro e/o delle relazioni collettive che lo interessano può incrementare l'efficienza dello stesso mercato (Pessi 2006, 448).

E', per altra via, l'affermazione di Persiani secondo cui "l'efficienza del sistema produttivo" corrisponde anche ad "un interesse pubblico che ben potrebbe essere definito come interesse pubblico dell'economia (Persiani 2004, 91).

14. *Inderogabilità ed autonomia assistita*

Del resto, gli economisti più sensibili sottolineano come il mercato tende a produrre per forza endogena disuguaglianze significative e persistenti che sono spesso all'origine delle sue stesse inefficienze,

determinando l'esclusione sociale dell'*outsiders* ed, insieme, alterando l'equa competizione tra le imprese (Deakin, Wilkinson 1999, 331).

In questo contesto, mentre i giuristi si interrogano intorno alla "norma proibita" per valutarne la compatibilità con le libertà individuali (Irti 1998, 67), il giuslavorista è chiamato ad interrogarsi sulla capacità di operare un giudizio di razionalità della materia in rapporto all'insieme dei valori espressi dal sistema giuridico e dalla società civile.

Sembra condivisibile, al riguardo, l'affermazione di Del Punta secondo cui "l'essenza della razionalità (o ragione) giuridica, e segnatamente giuslavoristica, è di essere una razionalità di sintesi, che assorbe la razionalità economica all'interno di un quadro di riferimento più ampio" (Del Punta 2001, 76).

Ma questo quadro deve tener conto dell' "interesse pubblico dell'economia" che, a differenza di quanto accadeva nell'ordinamento corporativo, non ha la pretesa di eliminare il conflitto industriale, ma impone di comporre quel conflitto, il quale "si pone, ormai, tra la razionalità capitalistica, che realizza il valore della produzione, e i valori soggettivi del fattore lavoro" (Persiani 2004, 91).

In fondo, come nota Riccardo Del Punta, l'avanzata dell'economia fa parte di un più ampio processo di trasformazione sociale e culturale che identifica quella che è stata definita la "società del rischio", nella quale si assiste alla riscoperta della dimensione individuale (Beck 2000).

Questo non può certo voler dire che tutto l'assetto regolativo del diritto del lavoro debba essere messo in discussione. Lo stesso Persiani ci dice che le tesi secondo cui il mancato incremento dell'occupazione sarebbe imputabile all'eccessiva ampiezza delle tutele garantite ai lavoratori non lo hanno mai convinto. "Un conto, infatti, è postulare una flessibilità della tutela del lavoro per consentire efficienza e produttività", altro "conto è l'illusione che l'affievolimento delle tutele di chi lavora consentirebbe un incremento occupazionale".

Più logicamente questo nuovo contesto dovrebbe portare a riflettere sulla *ratio* della inderogabilità (Del Punta). Confermata la presenza di un nucleo di diritti fondamentali a rilevanza sovraindividuale riferibile al produttore di reddito da lavoro e/o al cittadino in quanto tale, si potrebbe ricalibrare l'area della indisponibilità assoluta e relativa, assumendo magari a riferimento la nozione di "dipendenza economica" (Ichino), in relazione all'evoluzione dell'ordinamento e dei nuovi modelli di organizzazione dell'impresa, promuovendo tecniche di negoziabilità dei beni e dei diritti secondo la prospettiva di Vallebona dell'autonomia assistita.

Questo riconsiderare l'assetto regolativo della materia corrisponde alla circostanza che il diritto del lavoro è, oramai, mosso "da imperativi

di moderazione dei conflitti distributivi e di sostegno della riorganizzazione produttiva” che lo attraggono “nell’orbita di un esteso e composto diritto dell’economia o, se si preferisce, della razionalizzazione economico sociale” (Persiani 2004, 97).

15. Globalizzazione e diritti sociali

Ma le sfide del diritto del lavoro si fanno ormai globali. “La sfida centrale al potere della globalizzazione è tutta nella lotta per i diritti sociali, così come per le condizioni di lavoro, alla ricerca della libertà” (Wedderburn 2002, 31). “Se il dubbio di Sinzheimer ancor ci accompagna nel XXI secolo, come il diritto del lavoro possa aiutare a superare l’abisso che separa *l’élite* dei lavoratori degli stati industrializzati dai lavoratori poveri” (Hepple 2003, 45), dobbiamo peraltro ricordare il paradosso secondo cui i principi “che hanno fatto del lavoro un bene economico, con l’introduzione ed il consolidamento dell’idea di subordinazione del lavoratore, hanno messo in moto uno sviluppo che si è rivelato la precondizione per il ristabilimento della loro autonomia” (Simitis 2001, 63).

L’obiettivo resta, dunque, anzitutto, quello di garantire e generalizzare i diritti fondamentali; è, infatti, solo al di sotto di questo nucleo centrale che la politica ha margini di manovra, come segnalano i modelli diversi che si ritrovano in Europa ed in America, espressione di compromessi diversi tra libertà ed eguaglianza, rischio e solidarietà, efficienza e socialità, in ragione dei diversi contesti del convivere sociale (Del Punta 2001, 77).

Questo richiamo ci conferma che lo scopo del diritto del lavoro nel mondo globalizzato non può essere quello di raggiungere eguaglianza di redditi e di risorse, che dipendono dal livello di sviluppo socio-economico presente in ciascuna Regione o Paese; ma, piuttosto, quello di realizzare un’eguaglianza di *capabilities* (Hepple 2003, 45).

E qui non si può non concordare con Riccardo Del Punta nel ritenere che il giurista, compiuto il processo dell’apertura cognitiva, deve rimanere libero di privilegiare una soluzione basata sulla tutela di valori non economici come l’equità, la solidarietà, l’eguaglianza, la salute, la sicurezza, la dignità della persona.

Peraltro, l’eguaglianza delle *capabilities* implica l’estensione del diritto del lavoro “ai lavoratori subordinati che si trovino privi della sua tutela e, oltre a ciò, implica una nuova concezione del lavoro che comprenda coloro che vengono retribuiti sia per lo svolgimento di lavoro

dipendente sia per lo svolgimento di lavoro autonomo e che riconcili il lavoro retribuito a quello familiare” (Hepple).

“Un diritto del lavoro globale” che “deve essere ancora costruito” (Wedderburn). Un diritto del lavoro che ha quindi ancora una missione da svolgere “quella di aiutare il lavoratore” ad “essere soggetto della propria vita” (D’Antona 2000, 249 ss.). Un diritto del lavoro, coerentemente, che non può non tener conto nelle sue sintesi finali delle variabili economiche necessarie per realizzare la sua missione. La sua funzione non può più essere “quella di realizzare la massima e incondizionata tutela di chi lavora”, ma quella “di garantire la soddisfazione degli interessi di tutti” (Persiani).

16. *Bilanciamento dei valori ed equilibrio sociale*

Tornando al più specifico contesto nazionale, l’obiettivo di garantire il nucleo dei diritti sociali fondamentali impone, comunque, al giurista di considerare le ragioni dell’economia, allorquando si evidenzino patologie di tale gravità da porre in discussione la stessa effettività dell’assetto regolativo.

Evoco qui la problematica del lavoro sommerso che il dato statistico evidenzia come dimensionato oltre due volte la media dei Paesi OCSE. Verificate nelle pagine che precedono la ridotta valenza empirica di manovre riferite alla dialettica *insiders-outsiders* occorre riconsiderare la costruzione del *welfare* e la sua conversione in un *workfare* meno compassionevole e più ancorato ad un effettivo rapporto di scambio tra disponibilità all’apprendimento ed alla riallocazione ed erogazione di reddito sostitutivo e di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Un ancoraggio degli interventi, secondo modelli propri di altri Paesi europei, a percorsi di recupero dell’occupabilità, nonché a verifiche continue della carenza effettiva di occupazione, declinerebbe un *mix* virtuoso tra solidarietà e controllo sociale, più coerente all’equità economicamente ragionevole di un diritto del lavoro che si vuole fare globale.

Connesso alla problematica del lavoro sommerso vi è quella della immigrazione; fenomeno che a sua volta si intreccia con la disoccupazione, laddove la stessa non sembra avvertita negli stessi termini e con la stessa intensità in tutto il territorio nazionale ed, anzi, in alcuni territori e per alcuni settori, la carenza di mano d’opera nazionale impone il ricorso ai lavoratori extracomunitari.

Qui si apre una nuova sfida tutta interna all’ordinamento che impone di ricontestualizzare il diritto del lavoro ad una società

multirazziale e, di conseguenza, caratterizzata dal pluralismo religioso (Persiani 2004, 99).

Osservava, del resto, Dell'Olio (2003, 11) che il valore del diritto al lavoro dei cittadini, per quanto fondamentale, “deve confrontarsi e temperarsi con altri parametri presenti nel sistema costituzionale, o con esigenze avvertite dalla coscienza sociale”; e d'altra parte si accompagna al riconoscimento e alla garanzia, senza limitazione soggettiva, dei “diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, che, a sua volta, sembra postulare “anche momenti di *electio*, appunto, della formazione sociale in cui svolgere la personalità, quando quella di appartenenza originaria non lo consenta”.

Si aprono ulteriori sfide alla razionalità di sintesi del giurista. Se le ragioni dell'etica impongono di riconsiderare i tempi di riposo e di lavoro, le festività ed il calendario, nonché e, persino, la logistica di alcuni servizi per tener conto del pluralismo (Persiani 2004, 100), le ragioni dell'efficienza economica suggeriscono, seppur non assunte come criterio unico e determinante della decisione giuridica, la ricerca di equilibrati bilanciamenti.

Vi è insomma ancora una ragione per immaginare che il dialogo con l'economia non possa arrestarsi, perché la funzione del diritto del lavoro nel nuovo millennio è, oramai, quella di realizzare un equilibrato temperamento tra i valori dell'uomo e le esigenze di efficienza del sistema produttivo che genera le risorse necessarie per soddisfare quei valori.

Resta fermo, in ogni caso, l'insegnamento di Matteo Dell'Olio che, richiamando l'affermazione di Heidegger (1969, 25) secondo cui “il livello di una scienza si misura dall'ampiezza entro cui è capace di ospitare la crisi dei suoi concetti fondamentali”, osserva come “certamente il diritto del lavoro è a una prova importante”; ma aggiunge, nel richiamarsi al teorema evocato dalle parole di Francesco Santoro Passarelli, “sembra poterla superare insieme, e non con la rinuncia, al concetto che ne ha finora, in Italia e dall'Italia, costituito la chiave”.

BIBLIOGRAFIA

- AGHION P., HERMALIN B., *Legal restrictions on private contracts can enhance efficiency*, *Journal of law, Econ. & org.*, 1990, p. 381 ss.;
- BALDWIN R., CAVE M., *Understanding regulation: theory, strategy and practice*, O.U.P., Oxford, 1999;
- BECK U., *La società del rischio*, Carocci, Roma, 2000;
- COASE R.H., *Impresa, mercato e diritto*, Il Mulino, Bologna, 1995;
- COLLINS H., *The productive disintegration of labour law*, *The industrial law journal*, 1997, p. 295 ss.;
- D'ANTONA M., *La grande sfida delle trasformazioni del lavoro: ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto*, in D'Antona, *Opere*, Giuffrè, Milano, 2000, I, p. 249 ss.;
- DEAKIN S., SEEGER G., VAN DEN BERGH R. (a cura di), *Law and economics in the labor market*, Elgar, Cheltenham, 1999;
- DEAKIN S., WILKINSON F., "Capabilities", *ordine spontaneo del mercato e diritti sociali*, *DML*, 2000, II, p. 317 ss.;
- DEAKIN S., WILKINSON F., *Il diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione*, *DLRI*, 1999, p. 587 ss.;
- DELL'OLIO M., *Migrazioni e lavoro*, *DML*, 2003, 1-2, p. 11 ss.;
- DELL'OLIO M., *Mercato del lavoro, decentramento, devoluzione*, *ADL*, 2002, p. 171 ss.;
- DELL'OLIO M., *Francesco Santoro Passarelli e il diritto del lavoro*, *ADL*, 1997, 4, p. 18 ss.;
- DEL PUNTA R., *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro*, *DLRI*, 2001, p. 3 ss.;
- DOLADO J., KRAMARZ F., MACHIN S., MANNING A., MARGOLIS D., TEULING C., *The economic impact of minimum wages in Europe*, *Econ. Pol.*, 1996, p. 317 ss.;
- EHRENBERG R.G., SMITH R.S., *Modern labor economics: theory and public policy*, Addison-Wesley, Reading Mass, 1997;
- ELLIOT R.F., *Labor economics*, The Mc Graw-Hill Libri Italia, Milano, 1991;
- EPSTEIN R.A., *In defense of the contract at will*, *U. Chi. L. Rev.*, 1984, p. 947 ss.;
- GRANDI M., *Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro*, *ADL*, 1998, p. 309 ss.;
- HEIDEGGER M., *Essere e tempo*, Utet, Torino, 1969;
- HEPPLE B., *Diritto del lavoro, disuguaglianza e commercio globale*, *DLRI*, 2003, p. 27 ss.;
- ICHINO A., ICHINO P., *A chi serve il diritto del lavoro*, *RIDL*, 1994, I, p. 459 ss.;

- ICHINO P., *I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l'uso*, ADL, 2006, p. 454 ss.;
- ICHINO P., *A che cosa serve il sindacato*, Mondadori, Milano, 2005;
- ICHINO P., *Il lavoro e il mercato*, Mondadori, Milano, 1996;
- IRTI N., *L'ordine giuridico del mercato*, Latreza, Bari, 1998;
- KAHN-FREUND O., *A lawyer's reflections on multinational corporations*, *Journal of industrial relations*, 1972, p. 351 ss.;
- KEYNES J.M., *Prospettive economiche per i nostri nipoti*, in *Esortazioni e profezie*, Milano, 1968, p. 273 ss.;
- LINDBECK A., SNOWER D.J., *The insider-outsider theory of employment and unemployment*, *The mit press*, Cambridge Mass.-London, 1988;
- NICKELL S., *Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America*, *Journal of econ. persp.*, 1997, XI, 3, p. 55 ss.;
- PAGANO U., *Property rights, asset specificity, and the division of labour under alternative capitalist relations*, *Cam. Journal of econ.*, 1991, p. 315 ss.;
- PERSIANI M., *Diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 2004;
- PERSIANI M., *Radici storiche e nuovi scenari del diritto del lavoro*, ADL, 2004, p. 89 ss.;
- PERSIANI M., *Contratto di lavoro e organizzazione*, Cedam, Padova, 1966;
- PERULLI A., *Razionalità e proporzionalità nel diritto del lavoro*, GDLRI, 2005, p. 1 ss.;
- PESSI R., *Economia e diritto del lavoro*, ADL, 2006, p. 434 ss.;
- POSNER R., *Some economics of labor law*, *U. Chi. L. Rev.*, 1984, p. 988 ss.;
- RAMSTAD Y., *Institutional economics and the dual labor market theory*, in *Tool, Institutional economics: theory, method, policy*, Kluwer, Boston-Dodrecht, 1993, p. 173 ss.;
- ROMAGNOLI U., *Il Diritto del lavoro nell'età della globalizzazione*, *Lavoro e diritto*, 2003, 4, p. 569 ss.;
- ROMAGNOLI U., *Il diritto del lavoro nel prisma del principio di uguaglianza*, RTDPC, 1997, p. 533 ss.;
- SAMUELS W.J., *Institutional economics*, I-III, *Edward Elgar Publish Ltd*, Aldershot, England, 1988;
- SANTORO PASSARELLI F., *Nozioni di diritto del lavoro*, Jovene, Napoli, 1995;
- SANTORO PASSARELLI F., *Saggi di diritto civile*, Jovene, Napoli, 1961, II, p. 1069;
- SANTORO PASSARELLI F., *Spirito del diritto del lavoro*, DL, 1948, p. 247;
- SEN A., *Lo sviluppo è libertà*, Mondadori, Milano, 2000;

- SIEBERT H., *Market rigidities: at the root of unemployment in Europe*, *Journal of econ. persp.*, 1997, XI, 3, p. 37 ss.;
- SUPIOT A., *Lavoro subordinato e lavoro autonomo*, *DRI*, 2000, 2, p. 222 ss.;
- SIMITIS S., *Diritto privato e diseguaglianza sociale: il caso del rapporto di lavoro*, *DLRI*, 2001, p. 47 ss.;
- TEUBNER G., *Juridification, concept, aspects, limits, solutions*, in Teubner G., *Juridification of social spheres*, De Gruyter, Berlin-New York, 1987;
- TREU T., *Il diritto del lavoro: realtà e possibilità*, *ADL*, 2000, p. 467 ss.;
- WEBER M., *Economia e società, I, Teoria delle categorie sociologiche*, Comunità, F. Angeli, Milano, 1981;
- WEDDERBURN LORD, *Common law, labour law, global law*, *DLRI*, 2002, p. 1 ss.;
- WILLIAMSON O.E., *Le istituzioni economiche del capitalismo*, Milano, 1987.